

Centro Sociologico Italiano

La **Gran Loggia d'Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori** impone ai suoi aderenti il dovere prioritario di rispettare le leggi dello Stato e, da anni, si è dotata di una associazione culturale perfettamente parallela a quella ideale, che risponde ai requisiti richiesti dalla legge.

Questa associazione si chiama Centro Sociologico Italiano e ha la sua Sede a Roma in via S. Nicola De Cesarini n. 3, sede nazionale dell'Obbedienza. Gli elenchi dei suoi aderenti sono sempre stati a disposizione degli organi competenti dello Stato.

Il **Centro Sociologico Italiano** è un'associazione apartitica che non ha fini di lucro, persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà e promozione sociale e riconosce come principi fondamentali: LIBERTÁ, UGUAGLIANZA e FRATELLANZA

Il principale scopo è lo sviluppo della Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Come da Statuto depositato presso l'Agenzia delle Entrate, le finalità dell'Associazione sono:

- diffondere i principi dell'etica della Massoneria Universale;
- affermare e difendere ovunque i valori Nazionali ed Europei;
- onorare i benemeriti della Patria;
- proporre l'esame e lo studio di ogni problema che invochi giustizia, solidarietà, miglioramento, progresso;
- promuovere studi e ricerche sulla Massoneria, sulle sue opere e sulle figure più rappresentative;
- partecipare ad iniziative di Obbedienze ufficiali operanti in ambito Nazionale o Internazionale.
- partecipare ad iniziative filantropiche;
- perseguire finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate o di collettività anche estere per aiuti umanitari;
- porre in essere tutte le attività collaterali (eventi, manifestazioni, workshop, seminari) necessarie per raggiungere le finalità dell'Associazione.

L'associazione vieta di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e opera nell'assoluto rispetto dell'art. 18 della Costituzione Italiana e delle relative norme di attuazione previste dalla Legge n. 17 del 25 gennaio 1982 (Legge Anselmi) che recita: *'Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche*

all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale'.